



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5607 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giulia Melotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Emanuele Zollo, Francesco Palumbo, Simone Greco, Daniele Calandri non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, - del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, e successivi atti, per quanto di interesse del ricorrente; risarcimento del danno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:del Decreto del Capo della Polizia del 12 agosto 2019 e relativi allegati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'ultimo atto di motivi aggiunti;

Rilevato che per la discussione del detto ricorso risulta fissata la pubblica udienza del 3 aprile 2020;

Ritenuto di poter autorizzare parte istante, per le ragioni esplicitate nella istanza medesima, ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati rispetto anche ai detti ultimi motivi aggiunti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2020.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO